

zione, fu più, e molto più scrupolosa, dappoichè la mia intenzione quella si era di limitare bensì gli effetti della legge ai matrimoni che fossero contratti pria della di lei promulgazione, ma di estenderli al caso di vedovanza verificatosi anche posteriormente all'attuazione della legge istessa.

Accetto tuttavia il principio limitato quale fu dalla Commissione; e quindi non parlerò di ciò; ma intendo parlare della formola ond'è concepito l'articolo 1.

Questa, o signori, mi pare lasci luogo a dubbietà; imperocchè non è ben chiaro se le parole *dal 1848 al giorno della promulgazione della presente legge* si riferiscano alle campagne di guerra, alle ferite riportate, oppure alle parole: *morti sul campo di battaglia*, come è più probabile, stando ai principii svolti nella relazione della Commissione.

Inoltre, o signori, se è vero, come è verissimo, che dalla formola delle leggi debbonsi eliminare tutte le parole che non sono essenzialmente necessarie a rappresentarne il concetto, tutto ciò che nell'articolo si riferisce alla prole nata dai matrimoni non autorizzati dalla militare disciplina devesi intralasciare, e lo dimostrerò brevemente.

Nelle leggi del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, un solo articolo avvi che parla della pena, che si è la privazione della pensione, derivante dal fatto di un matrimonio non autorizzato.

Si è cioè nella legge del 1850, l'articolo 35; nell'altra del 1851, l'articolo 36; ma si nell'uno che nell'altro non si parla che delle vedove; silenzio perfetto intorno alla prole.

Questi articoli sono affatto identici e sono così concepiti:

« La vedova non ha diritto alla pensione se il di lei matrimonio non fu autorizzato nei modi prescritti dai regolamenti militari. »

Per sostenere che anche la prole è colpita della pena della privazione della pensione bisogna far ricorso ai precedenti articoli 28 e 29 citati nell'articolo che si discute, laddove si dice « che i figli e le figlie minorenni dei militari morti ecc..., qualora siano privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione, che sarebbe spettata alla vedova madre. »

Se adunque, si soggiunge, la vedova è privata della pensione in forza degli articoli 35 e 36, ottenere non la potrà la prole, cui spettava la stessa pensione, come rappresentante della propria madre e non in forza del diritto personale.

Ora, impedendo l'applicazione degli articoli 35 e 36 al caso di vedovanza verificatosi nell'epoca e per le cause nel progetto della Commissione indicate, avremo raggiunto indubbiamente lo scopo.

Si è per ciò ch'io presento la seguente formola al primo articolo:

« Art. 1. Gli articoli 35 della legge 27 giugno 1850 e 36 della legge del 20 giugno 1851 non sono applicabili ai casi di vedovanza verificatisi anteriormente alla promulgazione di questa legge per morte del marito avvenuta sul campo di battaglia, od in seguito alle ferite ivi riportate, combattendo sotto la bandiera nazionale. »

Lo scopo principale di questa nuova formola è quello di escludere il caso dei figli, siccome affatto superfluo e previsto da altri articoli di legge i quali rimangono intatti.

**TONELLO.** Ho chiesto di parlare per rispondere alla questione mossa dall'onorevole deputato Mosca. Questa questione venne già sollevata nel seno della Commissione dall'onorevole deputato Mazza, e vi fu lungamente discussa; ma la maggioranza della Commissione trovò tanta differenza tra i casi contemplati nel progetto di legge che ha sottoposto alla Ca-

mera, ed i casi a cui vorrebbe pure estendere la legge l'onorevole deputato Mosca, ed a cui voleva estenderli l'onorevole deputato Mazza, che si credette di dover limitare il progetto ai casi che sono nell'articolo primo della sua proposta contemplati, e di non estenderlo ai casi a cui allude l'onorevole preopinante.

Quando si tratta di vedove o di orfani lasciati da militari i quali morirono sul campo di battaglia, e che contrassero matrimonio in contravvenzione ai regolamenti ed alle leggi militari, si tratta di un fatto passato, il matrimonio è disciolto.

Colui che commise il fallo, lo espì largamente versando il suo sangue sul campo di battaglia; si tratta quindi delle conseguenze del matrimonio o non più del matrimonio.

Gli orfani non appartengono all'esercito, non si trovano nelle file del medesimo.

La Camera può seguire i sentimenti generosi che già mossero la Camera precedente a votare l'ordine del giorno di cui si è data lettura nella seduta d'ieri, può essere riconoscente verso i superstiti cari a quei militari che spesero la loro vita per la patria, ciò non toccherà per nulla alla disciplina militare, ciò non infirmerà la forza dei regolamenti militari; conseguentemente la Camera può senza pericolo di mal esempio concedere queste pensioni; ma non così quando si tratta di quei militari che contrassero matrimonio in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti, e che sono tuttora nell'esercito.

Qui si tratta di fatti illeciti permanenti riprovati dalle leggi; sarebbe incongruo e sconveniente che la legge accordasse premio a quei fatti che sono dalla legge stessa riprovati.

Ciò non potrebbe a meno di arrecare turbamento alla disciplina militare; anzi la legge non deve neppure sapere che vi siano di questi matrimoni, imperocchè prescrivono i regolamenti che i comandanti di corpo devono invigilare perchè questi matrimoni non vengano contratti, e, qualora vengano contratti, i militari che li contrassero in contravvenzione alla legge debbano essere cacciati dalle file dell'esercito; e quand'anche i comandanti non vengano a scoprire questi matrimoni, tuttavia i militari, se fossero informati a quei sentimenti di onore e lealtà che sono proprii di coloro che seguono questa carriera, dovrebbero, allorquando si mettono in contravvenzione ai regolamenti, chiedere la loro licenza, anzichè mentire continuamente al proprio stato.

Ecco la gran differenza tra i militari appartenenti a corpi attualmente sussistenti, ed i militari appartenenti a corpi che furono sciolti.

Quindi la Commissione credette che senza pericolo si potesse concedere la pensione alle vedove ed agli orfani dei militari che morirono in battaglia, e non credette di poter estendere questo favore ai matrimoni che sono contratti, e che tuttora sussistono, perchè ciò non potrebbe a meno di infirmare la disciplina, di scemare le forze di quel prode esercito su cui son fondate le più care speranze del patrio rinascimento.

Quindi a nome della maggioranza della Commissione non posso a meno di respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Macchi e di persistere nella proposta che venne fatta dalla stessa maggioranza.

**MAZZA.** Signori, io sostenni nella Commissione che il beneficio di questa proposta di legge non si dovesse estendere ai matrimoni che fossero per contrarsi nel futuro, quantunque confessi che il mio cuore mi portasse piuttosto a propendere in questa sentenza. Ma mi ritenne il pensiero che, secondando questo sentimento del cuore, da un'altra parte io veniva ad esautorare in qualche modo la legge sopra le pensioni, io